

# **TI\_GERICHTE 12.2000.185 vom 20. August 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-08-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.185](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.185)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.185 du 20 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.185 del 20 agosto 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Ai sensi dell'art. 19.1 della polizza d'assicurazione (documento B) il contratto è retto dal diritto materiale italiano. Questa esplicita scelta è sorretta dall'art. 116 della Legge sul diritto internazionale privato, che nell'ambito dei contratti a carattere internazionale conferisce alle parti la facoltà di scegliere liberamente il diritto applicabile. Il contratto d'assicurazione stipulato tra le parti contiene un'espressa elezione di foro esclusivo per il Tribunale di Roma (art. 19.2). La corrispondente eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta dinanzi al giudice di prima sede è tuttavia stata ritirata. In effetti la Convenzione di Lugano, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia, stabilisce al suo art. 8 che l'assicuratore può sempre essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, normativa imperativa posta a tutela degli assicurati ( Poudret , L'espace judiciaire européen, in La Convention de Lugano du 6 septembre 1998, Losanna 1992 pag. 79; DTF 124 III 346).

### **E. 2**

L'appellante sostiene che il rischio coperto dalla polizza assicurativa non consisterebbe nella mancata riscossione delle somme dovute dal debitore principale (\_\_\_\_\_), ma nel mancato pagamento da parte del garante pubblico (Stato di \_\_\_\_\_). In altri termini, l'insolvenza di \_\_\_\_\_ non sarebbe che una condizione preliminare per richiedere il pagamento al garante pubblico che, se inevaso, farebbe scattare il rischio assicurato. Cita in proposito l'art. 4.1 del contratto di assicurazione, ai sensi del quale la \_\_\_\_\_ assume in garanzia "la mancata riscossione di quanto dovuto dal beneficiario ai sensi della Convenzione finanziaria e dal garante pubblico in base alla garanzia estera". La stessa disposizione contrattuale definisce d'altronde alla lett. b il rischio assicurato quale "mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'assicurato, quando committente sia uno Stato, un Ente Pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un Ente Pubblico estero a ciò autorizzato".

### **E. 2.1**

La tesi appellatoria non può essere seguita in quanto le succitate disposizioni contrattuali, di carattere generale, sono seguite da altre clausole che ne precisano la portata in senso diametralmente opposto all'interpretazione dell'appellante. In particolare, l'art. 10 così definisce l'evento costitutivo di sinistro: "ogni mancata riscossione di somme dovute in base alla convenzione finanziaria, che rientrino fra gli importi ammessi alla garanzia quale risultano all'allegato 3 al presente contratto, costituisce sinistro e originerà la responsabilità

della \_\_\_\_\_ decorsi 30 giorni di calendario dalla data di scadenza della rispettiva data ai termini della convenzione finanziaria”. La convenzione finanziaria è il contratto stipulato tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, beneficiaria del mutuo. Non vi è pertanto dubbio che il mancato pagamento delle rate di rimborsi da parte di \_\_\_\_\_ costituisce di per sè sinistro, senza necessità di escutere preliminarmente il garante pubblico. Ciò trova conferma nell’art. 7.3 lett. b, secondo cui l’assicurato deve segnalare “immediatamente e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del pagamento, qualsiasi inadempienza del beneficiario rispetto a quanto previsto dalla Convenzione finanziaria.”. Infine, giusta l’art. 13.3 della polizza, la \_\_\_\_\_ si impegna a versare l’indennità assicurativa “non oltre il quinto giorno dalla data di scadenza del termine costitutivo di sinistro”. I tempi entro cui la \_\_\_\_\_ deve indennizzare l’assicurato per i mancati rimborsi da parte del beneficiario della convenzione finanziaria sono dunque estremamente brevi (40 giorni, sommando i 3 termini evocati sopra). In tale lasso di tempo non è neppure pensabile di ottenere il rimborso da parte dell’Ente Pubblico garante, il cui eventuale mancato pagamento non può dunque costituire il rischio assicurato. In nessuna sua parte la polizza assicurativa prevede tra l’altro l’obbligo dell’assicurata di escutere il garante pubblico. Al contrario, l’art. 7.3 lett. c si limita a richiedere all’assicurato di porre in essere ogni ragionevole iniziativa, ad esclusione di azioni legali e di qualsiasi iniziativa che potrebbe comportare il rimborso anticipato del prestito, nei confronti del beneficiario e del garante pubblico per ottenere il pagamento degli importi scaduti” nonché di consultarsi con la \_\_\_\_\_ per “ogni eventuale ulteriore iniziativa da intraprendere, ivi compresi eventuali azioni legali”. Si osserva ancora che a seguito del pagamento dell’indennizzo, la \_\_\_\_\_ è automaticamente surrogata in tutti i diritti dell’assicurato, non solo verso l’insolvente beneficiario del mutuo, ma anche verso il garante pubblico (art. 15.2 della polizza).

### **E. 3**

L’appellante sostiene poi che la validità dell’assicurazione \_\_\_\_\_ sarebbe condizionata dalla validità della garanzia emessa dal Governo di \_\_\_\_\_, che ne costituisce una premessa indispensabile (premesse n. 3 e n. 9 della polizza assicurativa). La validità della garanzia statale sarebbe tuttavia contestata dal Governo di \_\_\_\_\_ in una procedura che lo vede opposto a \_\_\_\_\_ (documento convenuta n. 22). L’appellante ne deduce l’impossibilità di ritenere valida la polizza assicurativa in quanto una delle sue condizioni essenziali è incerta, e cioè la validità della garanzia statale. Giusta l’art. 2.2 della polizza assicurativa, la garanzia dello Stato di \_\_\_\_\_ “è stata espressamente approvata dalla \_\_\_\_\_ e, allegata al presente contratto (...) ne forma parte integrante”. La garanzia statale è peraltro stata avallata dalle competenti autorità del Regno di Olanda, tant’è che l’assicurazione è effettivamente entrata in vigore come da dichiarazione della \_\_\_\_\_ del 4 marzo 1988 (appendice 1 alla polizza, doc. L 2). L’appellante stesso riconosce d’altronde che al momento in cui fu stipulato il contratto assicurativo vi era una garanzia statale valida a tutti gli effetti (appello n. 16 a). L’appellante non ha dunque alcun motivo per sostenere che l’assicurato avrebbe effettuato dichiarazioni inesatte in merito alla garanzia statale, rispettivamente non abbia presentato documenti veritieri, contrariamente all’obbligo sancito dall’art. 3.3 della polizza e dagli art. 1892 e 1893 CCit.

### **E. 3.2**

Certo, il governo di Aruba contesta attualmente i propri obblighi verso \_\_\_\_\_, invocando sue presunte responsabilità. Dal giudizio incidentale 23 aprile 1997 del Tribunale di prima istanza di \_\_\_\_\_ non risulta tuttavia che lo Stato di \_\_\_\_\_ abbia richiesto l'annullamento o la constatazione di nullità della garanzia (doc. convenuta nr. 22, pag. 9, consid. 4.2), né risulta che l'abbia preteso ulteriormente. In sostanza, la decisione del Tribunale di \_\_\_\_\_ si limita a stabilire che, in base ai documenti disponibili, non è possibile accertare se e in che misura \_\_\_\_\_ fosse a conoscenza o dovesse ragionevolmente sospettare che \_\_\_\_\_ non intendesse rispettare i propri impegni verso \_\_\_\_\_, contribuendo con mezzi propri al finanziamento del centro turistico nella misura del 15%. Lo stesso dicasi quanto all'allegazione secondo cui la polizza assicurativa sia stata ottenuta mediante frode (corruzione di funzionari \_\_\_\_\_) e che \_\_\_\_\_ ne fosse o dovesse esserne al corrente (ibidem, consid. 4.4.). Di conseguenza il Tribunale di \_\_\_\_\_ ha ammesso lo Stato \_\_\_\_\_ a provare dette allegazioni, aggiornando l'udienza al successivo 14 maggio 1997 (ibidem, pag. 13). Dagli atti della presente causa non risulta seguito alcuno circa il procedimento in \_\_\_\_\_.

### **E. 3.3**

La questione della validità della garanzia statale quale condizione assicurativa è peraltro speculare alla nozione di rischio assicurato di cui al già citato art. 4.1 lett. b della polizza (mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'assicurato). Eventuali comportamenti dolosi o gravemente colpevoli da parte di \_\_\_\_\_ si ripercuoterebbero infatti sia sulla garanzia assicurativa che su quella statale. Va qui rilevato che, se da un canto non vi è alcun elemento concreto per ritenere nulla o annullabile la garanzia statale, d'altro canto nessun indizio affidabile porta a ritenere che \_\_\_\_\_ abbia agito in modo negligente o addirittura doloso. Non può infatti venir conferito alcun valore probante alle semplici allegazioni di una parte processuale, nella misura in cui queste non sono state confortate dalla produzione del benché minimo elemento probatorio, d'innanzi al Tribunale \_\_\_\_\_ o in questa sede. È pur vero che il Tribunale di prima istanza di \_\_\_\_\_ ha accertato che \_\_\_\_\_ non intendeva fin dall'inizio onorare l'obbligo di contribuire nella misura del 15% al finanziamento della struttura alberghiera. Come si è visto, del tutto aperta è invece stata lasciata la questione di un eventuale conoscenza o responsabilità di \_\_\_\_\_ circa l'agire del debitore principale. Più in generale, è peraltro poco verosimile che un sindacato di finanziatori eroghi progressivamente decine di milioni di franchi ad un debitore che sa essere del tutto sprovvisto di mezzi propri, oltretutto ad un tasso di poco superiore (0,75%) al libor interbancario. Né, visto il tenore della garanzia statale (a prima richiesta) e della polizza assicurativa (art. 4.1 lett. B), \_\_\_\_\_ può di per sé essere chiamata a rispondere delle colpe del beneficiario della linea di credito.

### **E. 3.4**

Giusta l'art. 2697 CCit l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel fatto a sostegno della propria tesi. Analogamente dispone l'art. 183 CPC-TI. Come indicato sopra, \_\_\_\_\_ non ha minimamente sostanziato eventuali colpe di \_\_\_\_\_ suscettibili di invalidare la garanzia assicurativa ed eventualmente quella statale. D'altronde l'appellante stessa precisa che non intende "né sostenere le tesi dello Stato \_\_\_\_\_, né confutarle in questa sede" (appello pag. 11 nr. 45).

### **E. 4**

L'appellante chiede in subordine che, previo annullamento della sentenza qui impugnata e dell'ordinanza pretorile del 1° giugno 1999, il processo venga sospeso in attesa dell'esito definitivo del procedimento pendente ad \_\_\_\_\_: sarebbe paradossale che \_\_\_\_\_ venga condannata a versare un indennizzo che potrebbe risultare non dovuta.

#### **E. 4.1**

Giusta l'art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando la decisione di un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite. La decisione di sospendere il processo dipende esclusivamente dall'apprezzamento del giudice, che deve procedere a commisurare gli opposti interessi delle parti in causa. Nei casi limite, il principio della celerità processuale deve prevalere, ritenuto che la sospensione può essere ammessa solo a titolo eccezionale e deve prospettarsi come contenuta nel tempo ( DTF 119 II 386 consid. 1b; SJ 1995, 740; Cocchi/Trezzini , CPC-TI ad art. 107 m. 4 e 5). La giurisprudenza ha sempre mostrato grande riserbo in materia di sospensione, privilegiando il diritto delle parti di ottenere un giudizio entro termini ragionevoli ( DTF 112 IV 115 consid. 4; 106 Ib 395 consid. 2). Prova ne sia il fatto che le procedure civili svizzere prevedono generalmente la possibilità di impugnare solo la decisione di concedere la sospensione o, in caso contrario, limitano i motivi di nullità a censure particolari ( DTF 119 II 389, con riferimenti).

#### **E. 4.2**

Nel caso di specie va sottolineato come i tempi giudiziari del processo pendente ad \_\_\_\_\_ non siano noti o prevedibili. Dagli atti disponibili si può unicamente evincere che la causa è iniziata il 5 dicembre 1994 e che sembra essersi arenata dopo la decisione 23 aprile 1997 del Tribunale di prima istanza, decisione che per l'essenziale ha peraltro unicamente la portata di un'ordinanza sulle prove. A tutt'oggi, cioè oltre quattro anni dopo, vi è da ritenere che non vi siano stati ulteriori sviluppi in quel procedimento, visto che la parte qui appellante non ha prodotto alcunché durante la fase istruttoria, rispettivamente non ne ha richiamato gli atti né ha richiesto la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova (art. 138 CPC-TI) o contro la sentenza qui impugnata (art. 346 lett. d CPC-TI). Indipendentemente dal procedimento pendente ad \_\_\_\_\_, la qui appellante avrebbe potuto produrre autonomamente delle prove o perlomeno indizi concreti su eventuali colpe contrattuali di \_\_\_\_\_ che, lo si ricorda, l'appellante però neppure sostiene in questa sede. In tale circostanze la decisione pretorile di non sospendere il procedimento non può che essere mantenuta. Sull'appello adesivo

#### **E. 5**

\_\_\_\_\_ e consorti censurano la sentenza pretorile nella misura in cui le indennità per ripetibili loro assegnate non appaiono congrue alla fattispecie, avuto riguardo alla totale soccombenza di controparte e al dispendio di tempo necessario per il corretto patrocinio in una causa internazionale di valore molto elevato. Le appellanti adesive chiedono pertanto che l'indennità per ripetibili venga elevata da fr. 160'000.-- a fr. 300'000.--.

#### **E. 5.1**

Nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la legge concede al giudice un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso ( Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Ripetibili sono unicamente le spese indispensabili causate dal processo, cui si aggiunge un'equa indennità per onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Il risarcimento di ogni spesa e danno

incontrato o subito dalla parte vincente a motivo dell'indebita lite può essere imposto al soccombente solo ove costui abbia agito con manifesta ingiustizia ("responsabilità aggravata": art. 152 cpv. 1 CPC).

### **E. 5.2**

Nelle cause con valore determinato o determinabile, l'onorario dell'avvocato è fissato conformemente ai criteri enunciati dall'art. 8 TOA entro i limiti percentuali indicati all'9 TOA (dal 3% al 6% per un valore accedente 1,5 mio fr.). In presenza di un elevatissimo valore di causa si devono applicare le aliquote tariffarie minime, purché ciò non porti a un risultato comunque esorbitante. In quest'ultima ipotesi occorre allora combinare il criterio del valore litigioso con quello del dispendio orario (art. 11 cpv. 1 TOA, ultima frase), facendo capo alla formula  $O = 2 \times Ov \times Ot \div Ov + Ot$  dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Cocchi/Trezzini, cit. m. 36 ad art. 150).

### **E. 5.3**

Le appellanti adesive fondano la loro pretesa considerando una retribuzione oraria di fr. 500.--. Ritenuta la straordinaria importanza patrimoniale del litigio e il suo carattere internazionale, detto criterio retributivo può essere giustificato e trova precedenti giurisprudenziali (cfr. p. es. I CCA 9.12.1998 in re S. c. S., dove un valore litigioso di 50 mio fr. ha condotto a una retribuzione di fr. 100'000.--). Resta nondimeno da verificare se il numero di ore addotto (350 ore) risulta adeguato alla fattispecie. La vertenza ha comportato divergenze sulla questione del foro competente, discusso con il merito nel doppio scambio di allegati, nonché la redazione delle rispettive conclusioni. La documentazione raccolta e presentata è certamente cospicua, mentre la fase istruttoria è stata piuttosto ridotta (audizione di due testimoni). Per diverse ragioni, la valutazione del tempo presumibilmente necessario per una prestazione corretta e affidabile deve essere sensibilmente ridotta rispetto a quanto preteso. Va in primo luogo rilevato che tutti gli allegati di causa dell'attrice sono stati elaborati da due patrocinatori, ciò che può apparire eccessivo visto l'alto grado di specializzazione implicito nell'elevata retribuzione oraria attribuita ad ognuno di loro. Si aggiunga che l'analisi giuridica della clausole assicurative era già stata avviata nel contesto della transazione extragiudiziaria raggiunta nel 1994 circa i rimborsi delle prime rate del mutuo. In quel contesto, alle attrici era stata riconosciuta un'indennità di fr. 187'500.-- per "spese amministrative e legali preprocessuali" al momento in cui venne ritirata analoga petizione pendente presso la Pretura di Lugano (doc. 17 e 18 allegati alla risposta). Infine, deve parimenti essere considerato che le attrici hanno richiesto in petizione e ottenuto in sentenza un'indennità supplementare di fr. 250'000.-- sempre per spese amministrative e legali (non contestate dalla convenuta). In conclusione, si deve presumere che molte questioni giuridiche insorte tra attrice e convenuta erano già state ampiamente esaminate e onorate con congrue spese legali preprocessuali. Il tempo che i patrocinatori hanno dovuto consacrare alla presente causa deve venire conseguentemente ridotto, in misura valutabile al 50% (175 ore).

### **E. 5.4**

Le ripetibili richieste con l'appello adesivo presuppongono un valore di causa di quasi 32 milioni di franchi. Va nondimeno considerato che le richieste avanzate in petizione erano limitate a circa 11 mio di fr. e che solo in fase di conclusioni esse sono state elevate in funzione delle ulteriori rate scadute del mutuo. Ritenuta la rilevante variazione tra il valore

di causa iniziale e finale, che non ha tuttavia comportato difficoltà giuridiche o di fatto supplementari, ma unicamente un adeguamento del calcolo, si ritiene adeguato alla fattispecie fondarsi sul valore medio, arrotondato a 21,5 milioni di franchi.

### E. 5.5

Dai considerandi che precedono risulta che le ripetibili vanno fissate in base ai seguenti parametri:  $O_t = 175 \times 500 = \text{fr. } 87'500.--$   $O_v = 21'500'000 \times 3\% = \text{fr. } 645'000.--$  In applicazione della cennata formula  $2 \times 645'000 \times 87'500 / 645'000 + 87'500$  si ottiene un onorario di fr. 154'095.--, arrotondabile a fr. 160'000.-- per spese, ciò che corrisponde a quanto stabilito in prima sede. L'appello adesivo è pertanto respinto, con conseguente carico delle spese di giudizio. Alla controparte non vengono assegnate ripetibili in quanto non ha formulato osservazioni all'appello adesivo. per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. L'appello 28 settembre 2000 dell'Istituto per i \_\_\_\_\_ è respinto . II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) 

tassa di giustizia	fr.	100'000.--
b) spese	fr.	100.--

 Totale fr. 100'100.-- già anticipate dall'appellante in misura di fr. 100'000.-- sono poste a suo carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 60'000.-- per ripetibili. III. L'appello adesivo 18 settembre 2000 di \_\_\_\_\_ e consorti è respinto. IV. Le spese relative all'appello adesivo consistenti in: a) 

tassa di giustizia	fr.	2'900.--
b) spese	fr.	100.--

 Totale fr. 3'000.-- già anticipate dall'appellante adesivo, sono poste a suo carico. V. Intimazione a: - \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.